



Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni per i quali emergono anomalie nei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

L'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito, "ISA"), i seguenti elementi e informazioni:

- a) le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2024;

b) le eventuali risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, alle comunicazioni di cui alla lettera a), mediante utilizzo della specifica applicazione informatica.

2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, elementi e informazioni

2.1. I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni, di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, quando disponibili, consultando la sezione “Consultazioni - ISA/studi di settore – Comunicazioni di anomalia” del proprio “Cassetto fiscale” (di seguito, “*Sezione*”), presente nell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali *Entratel/Fisconline*.

2.2. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (di seguito, “*intermediari*”), possono accedere agli elementi e alle informazioni di cui al paragrafo 1 consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

2.3. Le comunicazioni di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono trasmesse dall’Agenzia delle entrate, tramite il canale *Entratel*, anche all’intermediario qualora il contribuente abbia effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 e l’intermediario abbia accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

2.4. All’interno dell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Notifiche”, l’utente visualizza un avviso personalizzato e, qualora abbia registrato il proprio indirizzo di posta elettronica e autorizzato la finalità “Stato delle richieste” nella sezione “Il tuo profilo” della medesima area riservata, riceve un messaggio con il quale è informato dell’aggiornamento della *Sezione* mediante la pubblicazione della comunicazione di cui alla lettera a) del paragrafo 1. I *fac-simile* dei messaggi sono pubblicati dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.

2.5. Qualora l'indirizzo di cui al precedente punto 2.4 fosse di posta elettronica certificata (PEC), i messaggi sono inviati dalle seguenti caselle funzionali di posta elettronica certificata:

- 1) `complianceISA1@pec.agenziaentrate.it`;
- 2) `complianceISA2@pec.agenziaentrate.it`.

Tali indirizzi sono disponibili per la libera consultazione presso l'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA).

Le anomalie oggetto di comunicazione non sono esplicitate nei messaggi di posta elettronica ordinaria e/o certificata ma sono reperibili esclusivamente all'interno della *Sezione*.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata dell'Agenzia delle entrate non sono abilitati alla ricezione di messaggi di risposta (caselle di PEC “no-reply”). A tal fine ci si può avvalere esclusivamente dell'applicativo descritto al successivo paragrafo 3.

3. Modalità con cui il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1. I contribuenti, in relazione alle comunicazioni di cui alla lettera a) del paragrafo 1, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico “**Software Comunicazioni anomalie ISA 2026**” (di seguito, “*software*”) reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.

3.2. Il *software* consente al contribuente di redigere e trasmettere all'Agenzia delle entrate un testo contenente gli elementi ritenuti di utilità.

3.3. Gli *intermediari* possono fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti interessati dalle comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 1, esclusivamente attraverso l'utilizzo del *software*.

4. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, come previsto dal medesimo articolo.

5. Trattamento dei dati

5.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera *e*), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "*Regolamento*") e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (di seguito, "*Codice*"). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera *b*), del *Regolamento* e dall'articolo 2-ter del *Codice* – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell'articolo 9-bis del d.l. n. 50 del 2017, e nell'articolo 1, commi da 634 a 636, della l. n. 190 del 2014.

5.2. L'Agenzia delle entrate si avvale del *partner* tecnologico Sogei S.p.A. al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli *ISA* e le attività tecniche necessarie alla realizzazione della campagna informativa di cui al presente provvedimento. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento*.

5.3. I dati personali trattati sono quelli indicati alle lettere a) e b) del paragrafo 1. I dati personali dei contribuenti, ovvero degli eventuali soggetti delegati, rappresentanti di persone fisiche o persone di fiducia che effettuano l'accesso al "Cassetto fiscale", presente nell'area riservata, vengono trattati ai fini

degli adempimenti strettamente connessi alla gestione delle comunicazioni e degli obblighi legali correlati. I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento sono necessari per la corretta gestione ed esecuzione del servizio.

5.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera *e*), del *Regolamento*), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

5.5. In conformità al principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera *f*), del *Regolamento*), è stato disposto che la trasmissione della comunicazione, l'eventuale indicazione da parte del contribuente di elementi di chiarimento e/o giustificazione, nonché l'eventuale regolarizzazione di omissioni e/o errori dichiarativi, vengano effettuate esclusivamente con le modalità descritte rispettivamente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente provvedimento.

5.6. L'Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche e organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento* necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità dello stesso alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

5.7. Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 35 del *Regolamento*.

5.8. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento* è disponibile nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

6. Approvazione delle tipologie di comunicazioni di anomalie nei dati degli ISA relativi al periodo d'imposta 2024

6.1. È approvata, quale allegato n. 1 al presente provvedimento, la specifica tecnica con cui sono individuate le tipologie di anomalie nei dati degli *ISA* previste alla lettera a) del paragrafo 1.

6.2. Le diverse tipologie di anomalia riscontrate nelle informazioni presenti nel modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA* relativo al periodo d'imposta 2024 possono essere elaborate anche a seguito di confronto con altre fonti informative disponibili presso l'Anagrafe tributaria e con i dati delle precedenti annualità d'imposta.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della l. n. 190 del 2014, prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

Tali elementi e informazioni hanno la finalità di introdurre forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale per semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali.

In attuazione della predetta disposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, mediante strumenti digitali, elementi e informazioni relativi a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli *ISA*.

Tali forme di comunicazione sono utili, nel caso si riscontri l'effettiva presenza di errori od omissioni, al fine di porvi rimedio mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Con il presente provvedimento sono individuate le anomalie nei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA*, relativi al periodo d'imposta 2024, che vengono rilevate anche attraverso il ricorso a fonti informative disponibili presso l'Anagrafe tributaria e relative a più annualità d'imposta (es. modelli Certificazione Unica, modelli per la richiesta di registrazione e gli adempimenti

successivi relativi a contratti di locazione e affitto di immobili, modelli Redditi e modelli *ISA* relativi ad annualità precedenti).

Le anomalie riscontrate sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel “Cassetto fiscale”, disponibile nell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate e accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali *Entratel/Fisconline* rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

Gli *intermediari* possono accedere ai predetti elementi e informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Al riguardo, gli intermediari possono accedere alla consultazione del “Cassetto fiscale” dei contribuenti per i quali siano in possesso:

- della “delega unica”, ossia il modello unico di delega introdotto con l’articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, che consente l’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, a cui è stata data attuazione con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024 e con i successivi Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 225394 del 20 maggio 2025 e prot. n. 321918 del 7 agosto 2025;

oppure

- della delega di consultazione del “Cassetto fiscale delegato”, attivata o rinnovata entro il 5 dicembre 2025 per l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle entrate, efficace fino al giorno della scadenza originaria e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2027.

Le comunicazioni relative alle anomalie riscontrate saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via *Entratel*, all’intermediario, qualora il contribuente abbia effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e l’intermediario abbia accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La notizia che l'area ISA/studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini ISA verrà data ai soggetti interessati attraverso la pubblicazione di un avviso personalizzato all'interno dell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) ai recapiti eventualmente indicati dai contribuenti.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico "**Software Comunicazioni anomalie ISA 2026**", reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito *internet* istituzionale.

Gli elementi giustificativi eventualmente forniti secondo le modalità appena descritte sono successivamente resi disponibili all'interno del "Cassetto fiscale", nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "*Amministrazione trasparente*", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "*Amministrazione trasparente*", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante “*Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*” (articolo 13);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, avente a oggetto “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*” (articolo 3, comma 3);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, avente a oggetto “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2024;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (articolo 1, commi da 634 a 636);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” (articolo 9-bis);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, recante “*Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia*”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante “*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*” (articolo 21);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 21545 del 29 gennaio 2024, recante “*Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2024*”;

Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2024, recante “*Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali per il periodo d’imposta 2023*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024, recante “*Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 131055 del 17 marzo 2025, recante “*Approvazione di n. 172 modelli per la comunicazione dei*

dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo”;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 131056 del 17 marzo 2025, recante *“Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2024”;*

Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 31 marzo 2025, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2025, recante *“Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità generale, della territorialità del commercio e di tre territorialità specifiche - periodo d'imposta 2024 ”;*

Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 aprile 2025, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2025, recante *“Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2024”;*

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 225394 del 20 maggio 2025, recante *“Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 recante la disciplina della “Delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione”;*

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 321918 del 7 agosto 2025 recante *“Disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024”.*

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 14 luglio 2026

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente